



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL LAVORO COMMERCIO FINO A 14 DIPENDENTI

Il C.C.N.L. può essere applicato solo dalle Aziende associate alle Organizzazioni Datoriali stipulanti

PARTI CONTRAENTI				
CNAI – UCICT – FISMIC-Confisal – FILCOM-Fismic				
STIPULA	DECORRENZA	SCADENZA		RINNOVO ECONOMICO
04.03.2014	01.03.2014	Economica	Normativa	_____
		28.02.2017	28.02.2017	

LIV.	QUALIFICHE	PAGA BASE NAZIONALE AL 01.09.2011	AUMENTI AL 01.03.2014	PAGA BASE NAZIONALE AL 01.03.2014	AUMENTI AL 01.03.2015	PAGA BASE NAZIONALE AL 01.03.2015	INDENNITA' SOST. 2 LIV DAL 01.03.2016	PAGA BASE NAZIONALE AL 01.03.2016
1°	IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE	1.572,20	145,00	1.717,20	140,00	1.857,20	55,00	1.912,20
2°	IMPIEGATO DI CONCETTO S OPRAIO SPEC. PROVETTO	1.395,03	130,00	1.525,03	120,00	1.645,03	45,00	1.690,03
3°	IMPIEGATO CONCETTO OPERAIO SPECIALIZZATO	1.229,00	105,00	1.334,00	100,00	1.434,00	45,00	1.479,00
4°	IMPIEGATO D'ORDINE OPERAIO QUALIFICATO	1.110,00	70,00	1.180,00	60,00	1.240,00	35,00	1.275,00
5°	IMPIEGATO ESECUTIVO OPERAIO COMUNE	1.030,00	50,00	1.080,00	40,00	1.120,00	30,00	1.150,00
	Operaio Vendita 1	1.129,00	70,00	1.199,00	60,00	1.259,00	45,00	1.304,00
	Operaio Vendita 2	1.007,00	50,00	1.057,00	40,00	1.097,00	35,00	1.132,00

Le quote ed i contributi versati all'ENMOA sono parte integrante del trattamento economico contrattuale

E.N.M.O.A. – Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome www.enmoa.it

Contribuzione 14% di cui: 2,70% a carico del lavoratore

Prestazioni	Mutualità	FO.NA.S.I. Assistenza Sanitaria Integrativa			
		GARANZIE PRESTATE	Massimali in €	Scoperto	Franchigia €
Un importo da erogare al termine dell'attività lavorativa pari al 4,50% della Paga base Nazionale mensile, per l'intero arco di tempo lavorativo.	Contributo per:				
	- Nascita figlio € 500,00				
	- Matrimonio lavoratore € 250,00				
	- Sussidio Funerario € 350,00				
	- Protesi e cure dentarie fino a € 450,00 per biennio				
	- Occhiali da vista e lenti a contatto € 200,00 per biennio				
	- App. Acustici - Ortopedici fino a € 300,00 per biennio				
	R.S.M. (Strutture convenzionate)	200.000,00	-----	-----	
	R.S.M. (Strutture non convenzionate)	200.000,00	20,00%	1.000,00	
	VISITE SPECIALISTICHE (Strutture convenzionate)	2.000,00	-----	-----	
	VISITE SPECIALISTICHE (Strutture non convenzionate)	2.000,00	20,00%	60,00	
	ALTA DIAGNOSTICA (Strutture convenzionate)	7.000,00	-----	-----	
	ALTA DIAGNOSTICA (Strutture non convenzionate)	7.000,00	20,00%	60,00	
CURE DENTARIE DA INFORTUNIO (Strutture convenzionate)	1.500,00	15,00%	-----		
CURE DENTARIE DA INFORTUNIO (Strutture non convenzionate)	1.500,00	20,00%	-----		
TICKET	700,00	-----	-----		
PRE e POST	100 gg	-----	-----		
DIARIA	90,00	-----	-----		
MATERNITA'	600,00	-----	-----		

INDENNITA' – ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI – PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI

EDR	FUNZIONE QUADRO		CASSA
----	----		€ 30,00 MENSILI
NUMERO MENSILITA'	COEFFICIENTE GIORNALIERO	COEFFICIENTE ORARIO	ORARIO NORMALE DI LAVORO SETTIMANALE
13	26	168	40



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL LAVORO COMMERCIO FINO A 14 DIPENDENTI

2

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI																			
RETRIBUTIVI																			
Una Tantum	Non prevista																		
E.N.M.O.A. Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome	Mensilmente le Aziende, sono tenute a versare l'ENMOA gli importi ottenuti dalla percentuale del 14% (di cui 2,70% a carico del lavoratore) per 13 mensilità sulla paga base nazionale dei dipendenti compresi quelli assunti come apprendisti e con contratto di formazione. Per ciascun dipendente nuovo assunto è prevista una tantum di € 25,00 a carico dell'Azienda detta contribuzione non può essere sostituita da eventuali indennità corrisposte al lavoratore. Inoltre vanno versate all'ENMOA gli importi delle festività soppresse.																		
Premi aziendali e di risultato	Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nell'Azienda e tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore tramite le risultanze di indicatori nazionali, regionali, provinciali o aziendali. Le seguenti erogazioni devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.																		
Indennità di trasferta	Impiegati-Operai: oltre al rimborso delle spese di viaggio e d'altre eventuali spese incontrate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera pari a 1/52° della Paga Base Nazionale mensile. Se il lavoratore utilizza il proprio mezzo di trasporto dovrà essere corrisposto un rimborso spese di manutenzione e di usura pari al 60% del costo desumibile dalle tabelle chilometriche ACI.																		
Gratifica natalizia	Vedere Tredicesima.																		
Tredicesima	Impiegati-Operai: 1 mensilità da corrispondere in occasione delle feste natalizie.																		
Quattordicesima	Non prevista.																		
Scatti anzianità	Impiegati-Operai: 10 scatti triennali . liv.1 € 16,50; liv.2 € 15,00; liv.3 € 13,00; liv.4 € 12,00; liv.5 € 11,00; Operaio Vendita 1° € 13,00; Operaio Vendita 2° 12,00.																		
Straordinari	<table><thead><tr><th>Maggiorazioni:</th><th>Operai - Impiegati</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. lavoro straordinario diurno (da 41° a 48° ora settimanale)</td><td>15%</td></tr><tr><td>2. lavoro straordinario diurno (eccedenti la 48° ora settimanale)</td><td>25%</td></tr><tr><td>3. lavoro festivo o domenicale</td><td>10%</td></tr><tr><td>4. lavoro festivo diurno straordinario</td><td>35%</td></tr><tr><td>5. lavoro ordinario notturno</td><td>15%</td></tr><tr><td>6. lavoro straordinario notturno</td><td>40%</td></tr><tr><td>7. lavoro festivo notturno</td><td>20%</td></tr><tr><td>8. lavoro festivo notturno straordinario</td><td>50%</td></tr></tbody></table>	Maggiorazioni:	Operai - Impiegati	1. lavoro straordinario diurno (da 41° a 48° ora settimanale)	15%	2. lavoro straordinario diurno (eccedenti la 48° ora settimanale)	25%	3. lavoro festivo o domenicale	10%	4. lavoro festivo diurno straordinario	35%	5. lavoro ordinario notturno	15%	6. lavoro straordinario notturno	40%	7. lavoro festivo notturno	20%	8. lavoro festivo notturno straordinario	50%
Maggiorazioni:	Operai - Impiegati																		
1. lavoro straordinario diurno (da 41° a 48° ora settimanale)	15%																		
2. lavoro straordinario diurno (eccedenti la 48° ora settimanale)	25%																		
3. lavoro festivo o domenicale	10%																		
4. lavoro festivo diurno straordinario	35%																		
5. lavoro ordinario notturno	15%																		
6. lavoro straordinario notturno	40%																		
7. lavoro festivo notturno	20%																		
8. lavoro festivo notturno straordinario	50%																		
Mansioni discontinue	Per quelle occupazioni che richiedono, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata dell'orario di lavoro normale settimanale che può essere prevista nel contratto d'assunzione è di 45 ore ordinarie settimanali. Il presente CCNL prevede, per tali lavoratori, il tetto massimo medio settimanale di lavoro (ordinario e straordinario), sempre calcolato nell'arco di 12 mesi, pari a 50 ore settimanali, purché la prestazione sia stata prevista nel contratto d'assunzione in tali termini e sia stata esplicitamente accettata dal lavoratore, con apposizione di doppia firma, così come previsto per le clausole c.d. "vessorie". Una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 10%.																		
Erogazione TFR	Nessuna particolarità																		
Ferie	Operai - Impiegati 28 giorni di calendario (pari a 160 ore annue)																		



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL LAVORO COMMERCIO FINO A 14 DIPENDENTI

3

ORARIO	
Permessi	a. brevi permessi retribuiti per giustificati motivi fino ad un massimo di 16 ore annue
	b. per assemblee sindacali nel limite di 12 ore annue retribuite
	c.. studenti: il giorno dell'esame; lavoratori con almeno 5 anni di servizio possono richiedere un congedo straordinario non retribuito fino ad un massimo di 11 mesi;
	d. matrimonio di un figlio/a: un giorno lavorativo;
	e. nascita adozioni di un figlio/a: 2 giorni lavorativi;
	f. decesso padre, madre, fratello, sorella, coniuge, figlio/a: 3 giorni lavorativi;
	g. decesso di un suocero/a, nonno/a: un giorno lavorativo;
	h. donatori di midollo osseo secondo quanto previsto dall'art. 5 della L. 6.03.2001 n. 52;
	i. al lavoratore che ne faccia richiesta possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 48 ore annue.
Festività	Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono
Festività soppresse	Da versarsi all'ENMOA
Permanenza massima passaggio categoria superiore	Operai - Impiegati: passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di 4 mesi, salvo sostituzione di lavoratore assente.

ASSENZE			
Malattia	Impiegati-Operai		
	Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione
	Fino a 2 anni	6 mesi	80% primi 6 mesi
	Oltre 2 anni	12 mesi	90% primi 6 mesi
			40% mesi residui
I primi 3 giorni (carenza) sono retribuiti nella percentuale del 80% solo se la malattia è superiore ai 10 giorni lavorativi.			
Infortunio	Impiegati-Operai		
	Conservazione del posto	Retribuzione	%
	Fino a quando dura l'inabilità temporanea	Giorno infortunio/evento	100%
		1°2°3° giorni successivi all'evento	80%
9 mesi (se Malattia Professionale)	Dal 4° al 89° giorno	80%	
	Dal 90° giorno in poi	70%	
Maternità	Per il periodo di assenza obbligatoria l'Azienda conserverà all'interessata il suo posto di lavoro, anticiperà l'intero trattamento INPS pari all'80% della retribuzione ed erogherà il 20% della tredicesima mensilità.		
Congedo matrimoniale	Impiegati-Operai: 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione Apprendisti: 15 giorni consecutivi di calendario con pagamento di 80 ore della normale retribuzione.		
Sospensione/riduzione lavoro	In caso di breve sospensione del lavoro (inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore dipendente quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione. In caso di sospensione pari o superiore a 30 minuti, dovuta a causa di forza maggiore, il Datore ha diritto di porre in libertà i dipendenti interrompendo così la retribuzione. In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori dipendenti, il Datore di lavoro può accordarsi con i propri lavoratori dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 giorni.		
Aspettativa	15 giorni ogni anno di anzianità maturata fino ad un massimo di 6 mesi		



**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL LAVORO
COMMERCIO FINO A 14 DIPENDENTI**

GESTIONE RAPPORTO					
Prova	Livelli		Impiegati-Operai		
	1° livello		60 giorni di effettiva prestazione lavorativa		
	2° livello		45 giorni di effettiva prestazione lavorativa		
	3° livello		45 giorni di effettiva prestazione lavorativa		
	4° livello		30 giorni di effettiva prestazione lavorativa		
	5° livello		15 giorni di effettiva prestazione lavorativa		
Preavviso	Livelli	Anzianità			
		Fino a 4 anni	Da 4 a 10 anni	Oltre 10 anni	
	1° liv.	45 giorni di calendario	60 giorni di calendario	90 giorni di calendario	
	2° liv.	45 giorni di calendario	60 giorni di calendario	90 giorni di calendario	
	3° liv.	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario	60 giorni di calendario	
	4° liv.	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario	60 giorni di calendario	
	5° liv.	15 giorni di calendario	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario	
Operatore Vendita I° e II°	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario	60 giorni di calendario		
Tirocinio	Non regolamentato				
Contratto intermittente	Non regolamentato				
Contratto a tempo determinato	Oltre ai casi previsti dalla legge, è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. I contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso dipendente, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro; superato tale periodo il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Ai sensi del D.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla L. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato (c.d. deroga "assistita").				
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011)	Possono essere assunti con i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (ovvero 17 se in possesso di titolo di studio).				
	Livelli	Durata complessiva mesi	Primo periodo	Secondo periodo	Terzo periodo
	1	36	12	12	12
	2	36	12	12	12
	3	36	12	12	12
	4	36	12	12	12
	Profili riconducibili all'artigianato				
	Livelli	Durata complessiva mesi	Primo periodo	Secondo periodo	Terzo periodo
	1	60	24	24	12
	2	60	24	24	12
	3	60	24	24	12
	4	60	24	24	12
	La retribuzione dell'apprendista è così determinata:				
	Inquadramento finale al termine del periodo d'apprendistato	Periodi d'Apprendistato			
		Primo periodo	Secondo Periodo	Terzo Periodo	
% della Paga Base Naz. del livello corrispondente		% della Paga Base Naz. del livello corrispondente	% della Paga Base Naz. del livello corrispondente		
1° livello		3° Livello 100%	2° Livello 100%		
2° livello		4° Livello 100%	2° Livello 100%		
3° livello		5° Livello 100%	4° Livello 100%		
4° livello	5° Livello 100%	4° Livello 100%			
Lavoratori di Prima Assunzione	I lavoratori neo assunti a tempo indeterminato, con più di ventinove anni destinatari dei livelli IV° e III° per acquisire le necessarie competenze professionali e per apprendere le procedure operative eseguite nell'Azienda, possono essere inizialmente inquadrati per un periodo limitato di tempo nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione.				
	Livello di inquadramento		Livello di approdo	Periodo massimo	
	V Livello		IV Livello	18 mesi oltre i periodo di prova	
	IV Livello		III Livello	28 mesi oltre i periodo di	



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL LAVORO COMMERCIO FINO A 14 DIPENDENTI

5

		prova
Lavoro a domicilio	Non regolamentato	
Part-Time	<p>Può essere di tipo orizzontale, verticale o misto. La prestazione individuale sarà fissata tra Datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti nei seguenti limiti: 16 ore rispetto al normale orario settimanale, 64 ore rispetto al normale orario mensile, 532 rispetto al normale orario annuale.</p> <p>Sono consentite con il consenso del lavoratore prestazioni di lavoro supplementare fino ad un massimo di 4 ore giornaliere e per un massimo di 20 giorni lavorativi nel semestre. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite salvo condizioni di miglior favore con la maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.</p> <p>Con il consenso del lavoratore e con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi è possibile variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o aumentare la durata (nei casi di part-time verticale o misto). La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa qualora richiesta dal Datore di lavoro comporta una maggiorazione retributiva a titolo risarcitorio del 10% della paga base nazionale.</p>	
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	Nessuna particolarità	
Telelavoro	<p>Il telelavoro ha carattere volontario sia per l'Azienda che per il lavoratore dipendente.</p> <p>Alcune possibili tipologie di telelavoro:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Domiciliare svolto nell'abitazione del telelavoratore;2. mobile attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;3. remotizzato o a distanza svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;	
Lavoro ripartito	Nessuna particolarità	

PREVIDENZA - ASSISTENZA

Previdenza integrativa complementare	<p>La contribuzione al fondo di previdenza complementare è così determinata:</p> <ol style="list-style-type: none">a. € 25,00 di cui € 5,00 a carico del lavoratore a titolo di quota associativa;b. 1,10% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico del C.E.D.;c. 0,50% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico del lavoratore;d. per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell'anno mentre per i lavoratori di nuova assunzione rispetto alla data di entrata in vigore del CCNL è previsto il versamento del 100% dello stesso.
---	---